



**COMUNE DI LURATE CACCIVIO**  
*Provincia di Como*

N. 6

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
"IMU" ANNO 2013**

L'anno **duemilatredici**, addì **tredecim** del mese di **aprile** con inizio alle ore **09:40**, presso la Biblioteca Comunale sita in Largo Caduti per la Pace, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini della legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Risultano:

	PRESENTE/ASSENTE
<b>PALAMARA ROCCO</b>	Presente
<b>RINITI GIUSEPPE</b>	Presente
<b>LAMORGESE FERNANDO</b>	Presente
<b>SPOTO ANTONINO</b>	Presente
<b>CALABRO' LUCA</b>	Presente
<b>CATELLI CHRISTIAN</b>	Assente
<b>STRADA GIAMPAOLO</b>	Presente
<b>PINI DAVIDE</b>	Presente
<b>BRAGA LUIGI</b>	Presente
<b>CLERICI STEFANIA</b>	Assente
<b>BERNASCONI CONSUELO</b>	Presente
<b>TESSALONICI CLAUDIO</b>	Presente
<b>BOTTA EMILIO</b>	Presente
<b>GARGANO ANNA</b>	Presente
<b>ANGHLERI ROSANNA</b>	Presente
<b>PIATTI RICCARDO</b>	Presente
<b>FERLONI FABIO GIUSEPPE</b>	Presente

**PRESENTI: 15**

**ASSENTI: 2**

Partecipa il Segretario Generale dott.ssa Lucia Amato.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
"IMU" ANNO 2013**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Udita la relazione dell'assessore Fernando Lamorgese e del Sindaco;

Durante la relazione dell'assessore Lamorgese entra in aula il consigliere Clerici: presenti 16.

**DATO ATTO** che il responsabile del Servizio Tributi ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 147/bis del D.Lgs. 267/2000;

**VISTI** agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita **l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014**, in tutti i comuni del territorio nazionale;

**TENUTO CONTO** che l'applicazione **a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015** ;

**DATO ATTO** che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "*E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento*";

**EVIDENZIATO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

**ATTESO** che i regolamenti sono approvati con deliberazione del Comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione ;

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

**TENUTO CONTO** che, ai sensi dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, **l'aliquota di base dell'imposta municipale propria è pari allo 0,76 per cento, con possibilità per i Comuni di modificare le aliquote, in aumento o in diminuzione, come sotto indicato:**

1) **ALIQUOTA DI BASE 0,76 PER CENTO**

aumento o diminuzione **sino a 0,3 punti percentuali.**

2) **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE 0,4 PER CENTO**

aumento o diminuzione **sino a 0,2 punti percentuali.**

3) **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**

riduzione **fino allo 0,1 per cento;**

**RICHIAMATE** le proprie deliberazioni: n. 16 del 19/04/2012 e n. 40 del 25/09/2012, con le quali sono state determinate le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica "IMU" per l'anno 2012 ;

**VISTO** l'art.1, comma 380, Legge 24712/2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), lettera a): "è **soppressa la riserva allo Stato** di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011." e lettera f) : "è **riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria** di cui all'articolo13 del citato decreto legge n.201 del 2011, **derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D**, calcolato ad aliquota standard **dello 0,76 per cento**, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13";

**TENUTO CONTO** che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad **abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono**, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è **adibita ad abitazione principale** da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

**CONSIDERATO** inoltre che per gli **anni 2012 e 2013 la detrazione prevista dal precedente periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ;**

**EVIDENZIATO** pertanto che l'importo complessivo **della maggiorazione**, al netto della detrazione di base, non può superare **l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;**

**TENUTO CONTO** che i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione ;

**ATTESO** che la suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "4. *Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.*"

**TENUTO CONTO** che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 "3-bis. *Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.*"

**DATO ATTO** che i comuni possono prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione, si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 "56. *I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata*"

**CONSIDERATO** che per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

**ATTESO** che il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

**RITENUTO** pertanto di determinare per l'anno 2013 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria in modo da assicurare il regolare funzionamento dei servizi indispensabili e una qualità adeguata dei servizi medesimi, mantenendo invariate le altre aliquote e abbassando al 0,4 per cento l'aliquota ridotta per abitazioni principali e relative pertinenze (max. 1 unità per categorie C/2, C/6, C/7);

Uditi gli interventi dei consiglieri registrati;

Il Consigliere Botta anticipa il voto favorevole del gruppo che rappresenta evidenziando, tuttavia, che la politica fiscale dell'Amministrazione è molto confusa;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di **determinare le seguenti aliquote** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013 :

· **ALIQUOTA DI BASE**  
**1,06 PER CENTO**

· **ALIQUOTA UNITA' IMMOBILIARI DESTINATE AD ATTIVITA' INDUSTRIALI, COMMERCIALI, ARTIGIANALI, DI SERVIZI, PROFESSIONALI 0,96 PER CENTO;**

· **ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (MAX. 1 UNITA' PER CATEGORIE C/2,C/6 E C/7) 0,4 PER CENTO**

· **ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE 0,2 PER CENTO**

3) di **determinare le seguenti detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria **anno 2013:**

a) per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica ;

b) **la detrazione prevista alla lettera a)** è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 400, da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base pari ad € 200 ;

4) di dare atto che **tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2013 ;**

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

Successivamente

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE

---

IL CONSIGLIERE ANZIANO

---

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica che il presente verbale viene affisso all'Albo pretorio di questo Comune il giorno \_\_\_\_\_ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE

---

---

### **CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza termini ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000:

- perché immediatamente eseguibile (comma 4°)
- decorsi i 10 giorni dalla data d'inizio della pubblicazione (comma 3°)

LA RESPONSABILE DEL  
SETTORE AFFARI GENERALI

---